3 Atti ed avvisi giudiziari

Regolamento relativo all'esame di capacità, alla prova attitudinale e al colloquio di verifica

(del 4 novembre 2014)

La Commissione per l'avvocatura,

richiamato l'art. 35 cpv. 2 della Legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv)

decreta:

Capitolo primo - Commissione esaminatrice

Art. 1 Organizzazione

¹La Commissione esaminatrice viene nominata ogni due anni dalla Commissione per l'avvocatura e si compone di dodici giudici (o giudici supplenti o altri magistrati dell'Ordine giudiziario) e di venti avvocati. Tutti gli altri giudici del Tribunale di appello fungono da supplenti.

²La Commissione esaminatrice è presieduta da un giudice del Tribunale d'appello, di regola il presidente.

³La Commissione esaminatrice designa il vicepresidente, scelto di regola tra gli avvocati.

Art. 2 Motivi di ricusa

Ai membri della Commissione esaminatrice si applicano le norme di cui agli art. 50 segg. LPAmm.

Capitolo secondo - Sessioni di esami

Art. 3 Periodo

¹Di regola vi sono due sessioni di esami l'anno: una in primavera e una in autunno.

²Le sessioni sono annunciate con almeno due mesi di anticipo mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

³Durante le stesse sessioni hanno luogo le prove attitudinali e i colloqui di verifica.

Capitolo terzo - Condizioni per l'ammissione all'esame di capacità

Art. 4 Requisiti

¹La Commissione per l'avvocatura ammette all'esame di capacità il richiedente:

 a) che è in possesso di una licenza o di un master ottenuto dopo studi in giurisprudenza rilasciati da un'università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi;

- b) che ha compiuto un periodo biennale completo di praticantato di cui almeno un anno in uno studio legale nel Cantone;
- c) che ha l'esercizio dei diritti civili;
- d) che non ha subito condanne penali per fatti incompatibili con la professione di avvocato figuranti a casellario giudiziale;
- e) che non è gravato di attestati di carenza di beni.
- ²L'iscrizione all'esame avviene previo pagamento della tassa richiesta.

Capitolo quarto - Scopo e natura dell'esame

Art. 5 Finalità

¹L'esame di capacità ha lo scopo di accertare se il candidato dispone delle conoscenze e dell'attitudine necessarie all'esercizio corretto della professione. Esso verte in particolare sulle conoscenze giuridiche teoriche e pratiche relative ai principali settori del diritto sostanziale, alla procedura e alla deontologia.

²L'esame consiste in una prova scritta e in una prova orale che vanno sostenute nella stessa sessione di esami.

³L'esame scritto si svolge sotto sorveglianza la cui organizzazione compete alla Commissione per l'avvocatura.

⁴L'esame orale si svolge in seduta pubblica ed è registrato (registrazione audio).

Capitolo quinto - Esame scritto e orale

Art. 6 Contenuto dell'esame scritto

¹L'esame scritto consiste nel preparare una o più valutazioni giuridiche di un caso concreto nel tempo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice, la quale deciderà di volta in volta quali testi di legge e, se del caso, quale materiale bibliografico il candidato potrà consultare.

²L'esame scritto potrà essere redatto a mano o su supporto informatico messo a disposizione dalla Commissione esaminatrice.

³Durante lo svolgimento dell'esame scritto è escluso l'uso di qualsiasi mezzo informatico proprio del candidato e di materiale non espressamente autorizzato.

⁴Se il candidato ha svolto l'esame scritto a mano, entro 7 giorni egli dovrà trasmettere alla Commissione esaminatrice la trascrizione dattiloscritta, avendo cura di riportare fedelmente il testo originale.

⁵Il candidato riceve un'indicazione sul tema d'esame circa un mese prima della prova scritta.

Art. 7 Contenuto dell'esame orale

All'esame orale il candidato deve dare prova di possedere le necessarie conoscenze e la padronanza richieste per una corretta argomentazione, un ragionamento sostenibile e una buona presentazione.

Art. 8 Materie d'esame

L'esame, scritto e orale, verte in particolare sulle seguenti materie:

a) codice civile;

- b) codice delle obbligazioni, legge federale sulla circolazione stradale e legge federale sul contratto di assicurazione;
- c) principi generali di diritto internazionale privato e degli accordi bilaterali;

d) diritto delle assicurazioni sociali e procedura;

e) codice penale svizzero e legge sul riciclaggio di denaro;

- f) procedura civile, procedura penale e organizzazione giudiziaria federale e cantonale;
- g) principi generali del diritto costituzionale e amministrativo federale e cantonale, della legge di procedura per le cause amministrative, della legge edilizia, della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente, della legge organica comunale, della legislazione federale e cantonale in materia di espropriazione, della legislazione sulle commesse pubbliche, della legislazione sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, della legislazione sugli stranieri;
- h) legislazione federale e cantonale in materia di esecuzioni e fallimenti;
- i) principi generali del diritto tributario federale e cantonale;
- 1) regole e deontologia professionale.

Art. 9 Ritiro o sospensione dell'esame

¹Il ritiro dalla prova scritta o orale è ammesso solo per validi motivi, nel qual caso l'esame si ha come non sostenuto e la prova potrà essere ripetuta; in caso di ritiro giustificato dalla prova orale il candidato deve ripresentarsi anche alla prova scritta.

²Sono considerati validi motivi ad esempio una malattia o un infortunio del candidato che ne rendono impossibile la partecipazione e che devono essere comprovati da certificato medico, un lutto, una grave malattia o un grave infortunio di un famigliare, comprovati dalla necessaria documentazione.

³Il candidato che senza valido motivo non si presenta all'esame o lo interrompe, è considerato bocciato. La relativa decisione compete alla Commissione esaminatrice.

 $^4\Pi$ presidente della Commissione esaminatrice valuta l'esistenza di un valido motivo.

⁵In caso di ritiro dall'esame prima della prova scritta la tassa di iscrizione potrà essere ridotta.

Capitolo sesto - Valutazione dell'esame e comunicazione dell'esito

Art. 10 Irregolarità durante l'esame

¹Il candidato che durante l'esame utilizza mezzi non autorizzati o commette altre irregolarità (segnatamente assenze non autorizzate dalla postazione, tentativi di copiatura, trascrizione del manoscritto non conforme all'originale, utilizzo di materiale non concesso, ecc.) è sanzionato con la bocciatura.

⁵Nei casi gravi la Commissione per l'avvocatura potrà infliggere un ammonimento e/o il divieto di presentarsi a nuovi esami fino alla durata massima di due sessioni.

⁴In caso di recidiva potrà essere decisa la definitiva esclusione all'esame cantonale e alla prova attitudinale.

⁵In caso di insuccesso è dovuta l'intera tassa di iscrizione.

Art. 11 Valutazione

¹Gli esaminatori si riuniscono per discutere e decidere l'esito dell'esame che presuppone una valutazione complessiva della prova scritta e orale, ritenuto che i due esami hanno di principio ugual valore.

²L'esame orale si svolge dinanzi a cinque esaminatori che attribuiranno ognuno una nota per le proprie materie.

³Al termine della prova orale gli esaminatori formuleranno una valutazione unica, presa a maggioranza, costituita dalla media delle cinque valutazioni.

⁴Delle decisioni viene tenuto un verbale.

Art. 12 Note

¹Le note d'esame vanno da 1 a 6, dove 6 è la nota migliore e la nota 4 la sufficienza

Sono ammessi fino ai quarti di punto, ritenuto che tutte le valutazioni devono essere arrotondate per difetto.

²L'esame è superato se la media delle note della prova scritta e orale è almeno 4, e se alla prova orale non vi sono più di due note insufficienti.

Art. 13 Comunicazione esito

¹La Commissione per l'avvocatura comunica non appena possibile al candidato l'esito dell'esame.

²La comunicazione dell'esito, superato o non superato, avviene per posta elettronica, salvo diversa indicazione da parte del candidato.

³In caso di insuccesso il candidato può partecipare a un incontro con una delegazione della Commissione esaminatrice, di regola entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, durante il quale gli verranno spiegati i motivi dell'insuccesso e le valutazioni della prova scritta e orale.

⁴Entro tre giorni dallo svolgimento dell'incontro il candidato può chiedere una decisione succintamente motivata che potrà essere impugnata nei termini di legge. Il termine di impugnativa decorre dalla notifica di questa decisione.

Art. 14 Esito negativo

¹L'esame di capacità e la prova attitudinale possono essere ripetuti due volte.

 $^2\mathrm{Il}$ candidato che non supera la terza prova non è più ammesso all'esame cantonale né alla prova attitudinale.

³Il colloquio di verifica può essere effettuato una sola volta.

Capitolo settimo - Certificato di capacità

Art. 15 Rilascio

Il certificato di capacità, ovvero la patente cantonale di avvocato, è rilasciato dal presidente del Tribunale d'appello al candidato che ha superato l'esame.

Art. 16 Revoca

La Commissione per l'avvocatura può revocare il certificato di capacità ticinese se risulta che sia stato conseguito traendo in inganno l'autorità esaminatrice.

Capitolo ottavo - Prova attitudinale

Art. 17 Ammissione

¹La Commissione per l'avvocatura ammette alla prova attitudinale l'avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che adempie le condizioni di cui all'art. 31 cpv. 1 lett. a) e b) LLCA e che allega prova:

- a) del ciclo di studi seguito;
- b) del diploma che gli permette l'esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS;
- c) delle materie di esame sostenute nello Stato d'origine;
- d) dell'esperienza professionale.

²La prova attitudinale si svolge dinanzi alla Commissione esaminatrice (art. 1).

³Alla prova attitudinale si applicano per analogia gli art. 6–16.

Art. 18 Contenuto

¹La prova attitudinale consiste in un esame scritto e orale.

²La prova attitudinale verte sulle materie previste dall'esame cantonale di avvocatura (art. 8).

Capitolo nono - Colloquio di verifica

Art. 19 Ammissione

¹La Commissione per l'avvocatura ammette al colloquio di verifica l'avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che adempie le condizioni di cui all'art. 32 LLCA e che allega prova:

- a) dell'attività professionale svolta in Svizzera, la sua durata ed estensione (numero di mandati);
- b) della partecipazione a conferenze, corsi o seminari.

²Il colloquio di verifica si svolge dinanzi alla Commissione esaminatrice (art. 1).

 $^3\mathrm{Al}$ colloquio di verifica si applicano per analogia gli art. 7–9, 11 cpv. 2 e 3, 12–14.

Art. 20 Contenuto

Foglio ufficiale 104/2014

¹Il colloquio di verifica consiste in un esame orale che verte sulle materie previste dall'esame cantonale di avvocatura (art. 8) con particolare riferimento al diritto interno svizzero, federale e cantonale, e meglio:

- a) procedura penale comprese le norme sull'organizzazione giudiziaria;
- procedura civile comprese le norme sull'organizzazione giudiziaria;
- diritto dell'esecuzione e fallimenti comprese le norme di procedura e quelle sull'organizzazione giudiziaria;
- diritto pubblico e amministrativo comprese le norme di procedura e quelle sull'organizzazione giudiziaria;

legislazione sulla professione di avvocato, norme deontologiche comprese le norme di procedura e quelle sull'organizzazione giudiziaria.

²Scopo del colloquio di verifica è determinare se il candidato dispone delle necessarie conoscenze del diritto sostanziale e procedurale svizzero, comprese le norme sull'organizzazione giudiziaria, federale e cantonale.

Capitolo decimo - Disposizioni finali

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Lugano, 4 novembre 2014

Per la Commissione per l'avvocatura Il Presidente: Mauro Ermani La Cancelliera: Claudia Petralli Zeni

Diffide secondo art. 155 ORC, 19 ORC, 938a cpv. 1 e 2 CO

3ª pubblicazione

Gli enti giuridici qui di seguito elencati presumibilmente non esercitano più alcuna attività economica e non dispongono più di alcun attivo realizzabile. Constatato come l'invito alle persone obbligate a notificare la cancellazione al competente Registro di commercio, oppure di addurre per iscritto un interesse motivato al mantenimento dell'iscrizione, è rimasto senza riscontro, con la presente i soci o gli azionisti, così come i creditori, sono esortati a comunicare per iscritto un interesse motivato al mantenimento dell'iscrizione dell'ente giuridico entro 30 giorni dalla terza pubblicazione della grida. Se non perverranno domande tempestive, questi enti giuridici saranno cancellati d'ufficio (art. 938a cpv. 1 CO). In caso contrario, l'ufficio del Registro di commercio trasmetterà il caso al tribunale competente per decisione.

- Ancar T&T Sagl in liquidazione, Orselina
- Be & Be Sagl, Muralto
- CKM Consulting Sagl, Lugano
- EMGC European Mind Games Centre Sagl in liquidazione, Lugano
- Govone Sagl in liquidazione, Chiasso
- Piaceredoppio Sagl, Lugano
- Rafiki Invest SA, Chiasso
- VRS Sagl, Centovalli

Biasca, 18 dicembre 2014

Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino